

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00708/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Lega Navale Italiana Sezione di Frigole, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati dalla Lega

Navale Italiana Sezione di Frigole il 16 giugno 2022:

- del provvedimento 05.05.2022 prot. n. 108/0006811, con cui la Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture ha respinto la domanda formulata dalla ricorrente con nota 21.04.22 n. 6131, tendente alla proroga della concessione annuale dei terreni di proprietà della Regione Puglia (ex Ersap – Riforma Fondiaria), censiti in catasto al Fg. 83 p.lla 24 e al Fg. 84 p.lla 10, autorizzando il permanere della *“detenzione ai soli fini della tutela dominicale nelle more del perfezionamento del trasferimento dei cespiti al Comune di Lecce”*;
- nonché per quanto occorra anche di ogni altro atto e provvedimento della Regione Puglia e dello stesso Comune di Lecce indicato nel provvedimento regionale impugnato in via principale, nei limiti in cui gli stessi possano ritenersi lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 15 giugno 2022 e depositato in data 16 giugno 2022, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. 108/0006811 del 5 maggio 2022, a mezzo del quale la Regione Puglia ha respinto la domanda di rinnovo della concessione annuale dei terreni censiti al catasto del Comune di Lecce al Fg. 83 p.lla 24 e al Fg. 84 p.lla 10 di cui la stessa era titolare.

2. Riferisce la ricorrente di detenere da lungo tempo, a mezzo di concessione, alcuni terreni siti in Lecce, frazione di Frigole, collocati lungo il bacino di bonifica Acquatina in prossimità del canale di collegamento al mare.

2.1. Detta concessione veniva regolarmente rinnovata dall'Amministrazione regionale nel corso degli anni. La ricorrente precisa, inoltre, che, unitamente alle richieste di rinnovo, manifestava anche la propria disponibilità ad acquistare l'area secondo la procedura prevista dall'art. 22 ter, co. 1, della legge regionale n. 4/2013, la quale espressamente consente alla Regione di cedere a titolo oneroso agli attuali conduttori i terreni precedentemente appartenuti all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP). La Regione riscontrava le suddette richieste, invitando la ricorrente a procedere alle operazioni di frazionamento catastale dei terreni oggetto della manifestazione di interesse.

2.2. Riferisce, infine, la ricorrente di aver presentato istanza di rinnovo della concessione anche per l'anno 2022. In tale occasione, tuttavia, la Regione emetteva il provvedimento prot. n. 108/0006811 del 5 maggio 2022, con il quale non veniva accordato il rinnovo richiesto, ma unicamente concesso di permanere nella *“detenzione ai soli fini della tutela dominicale delle unità immobiliari ubicate in Lecce loc. Frigole fg. 83 p.lla 24 e fg. 84 p.lla 10, nelle more del perfezionamento del trasferimento dei cespiti al Comune di Lecce”*. A sostegno di tale decisione, la Regione riferiva, in particolare, dell'intervenuto avvio del procedimento di cessione dell'area in favore del Comune di Lecce ed evidenziava, altresì, l'avvenuto riscontro della presenza *in loco* di alcune opere abusive, delle quali ingiungeva, con il medesimo provvedimento, la rimozione.

2.3. La ricorrente ha, pertanto, adito questo TAR, chiedendo l'annullamento previa suspensiva degli atti indicati in epigrafe sulla scorta del seguente motivo di ricorso: *“Violazione art. 22 ter ter LRP 5.2.2013 n. 4. Eccesso di potere per carenza di motivazione dovuta e per contraddittorietà con scelte anteriori”*.

Con l'unica ragione di censura spiegata è contestata l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di

istruttoria e motivazione, in particolare in quanto la Regione non avrebbe spiegato le ragioni della scelta di trasferire il bene al Comune di Lecce e non anche alla ricorrente, pur avendo quest'ultima, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 ter della l.r. n. 4/2013, già manifestato la propria disponibilità dell'acquisto, ottenendo anche il favorevole riscontro da parte dell'Amministrazione regionale stessa e, altresì, alla luce della coerenza della sua permanenza nell'area con le previsioni contenute nel Piano delle coste approvato dal Comune di Lecce, risultando, quindi, incomprensibili le ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento negativo impugnato.

2.4. Con atto notificato e depositato in data 16 giugno 2022, la ricorrente ha ulteriormente esteso le censure in punto di difetto di motivazione già proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, evidenziando, in particolare, che l'art. 22 ter, co. 1, della l.r. n. 4/2023 porrebbe in posizione equiparata il trasferimento a titolo gratuito all'ente locale o quello a titolo oneroso al concessionario, qualora quest'ultimo persegua finalità di pubblico interesse (condizione che sussisterebbe nel caso di specie), ragione per cui sarebbe stata ulteriormente necessaria una specifica motivazione al riguardo. La ricorrente ha affermato, inoltre, che la Regione avrebbe omesso di valutare (e, quindi, anche di motivare) in ordine alla possibilità di un trasferimento parziale in suo favore, tale da assicurarne la non incidenza o comunque la compatibilità con il progetto di valorizzazione dell'area approvato dal Comune di Lecce con delibera del Consiglio comunale n. 157 del 14 dicembre 2018.

2.5. La Regione Puglia si è costituita in giudizio in data 23 giugno 2022 per resistere al ricorso e, con successiva memoria depositata in data 1 luglio 2022, ha replicato alle contestazioni formulate dalla ricorrente. L'Amministrazione regionale, dopo aver richiamato la normativa di rilievo e i fatti di causa, ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato, in quanto emesso in conformità alle previsioni dell'art. 22 ter l.r. 4/2013. A tale proposito, ha

evidenziato, in particolare, la natura temporanea della concessione di cui era titolare la ricorrente e l'ampia discrezionalità spettante all'ente in ordine alle scelte di gestione dell'area pubblica in questione, concludendo, quindi, per l'insussistenza di alcuna posizione qualificata della ricorrente rispetto alle valutazioni effettuate a tal fine. Ha precisato, inoltre, l'insussistenza di qualsivoglia contraddittorietà dell'agire amministrativo rispetto a condotte pregresse, non avendo la Regione mai assentito al trasferimento della proprietà dell'area in favore della ricorrente, ma semplicemente rappresentato la possibilità di dare corso al relativo procedimento, invitando la ricorrente a svolgere le attività necessarie al suo avvio, tuttavia mai poste in essere. Ha evidenziato, invece, che il Comune di Lecce aveva richiesto la cessione dell'area sin dal 2018, sollecitandola nel 2022 al fine di avvalersi di un finanziamento, concesso dalla stessa Regione Puglia, per un progetto di rigenerazione urbana dell'area volto alla realizzazione di un parco costiero, ragione per cui la scelta di accordare la richiesta costituirebbe legittimo perseguimento del pubblico interesse. Ha riferito, infine, delle contestazioni, contenute nel provvedimento impugnato, relative agli abusi edilizi che la ricorrente avrebbe commesso nell'area, evidenziando, da una parte, l'idoneità di tali rilievi, anche da soli considerati, ai fini del diniego dell'istanza di rinnovo della concessione e, dall'altra, l'insussistenza nel ricorso di censure al riguardo.

2.6. Con ordinanza n. 319/2022, pubblicata in data 7 luglio 2022, questo TAR ha accolto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, in considerazione della sussistenza delle ragioni di *periculum* rappresentante e, per l'effetto, ha concesso *“la continuità dell'attività svolta dalla ricorrente limitatamente alla stagione in corso”*.

2.7. Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio in data 9 febbraio 2023 per resistere al ricorso.

2.8. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2023 (preceduta, in data 7 febbraio 2022, dal deposito di documentazione), la ricorrente ha dato atto delle vicende successive alla proposizione del ricorso, rappresentando, in particolare, di aver

appreso dell'intervenuto perfezionamento del procedimento di cessione dell'area in favore del Comune e di aver impugnato i relativi provvedimenti innanzi a questo TAR con ricorso iscritto al n. 104/2023. Ha chiesto, pertanto, il rinvio dell'udienza di discussione, fissata per il giorno 22 marzo 2023 e la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2.9. La Regione Puglia ha depositato memoria in data 17 febbraio 2023, con la quale ha richiamato le precedenti difese.

2.10. Il Comune di Lecce ha depositato memoria in data 18 febbraio 2023, a mezzo della quale, dopo aver ripercorso l'*iter* amministrativo ad esito del quale ha ottenuto il trasferimento da parte della Regione dell'area in questione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sia con riferimento alle sue caratteristiche soggettive che per quanto concerne le contestazioni volte a censurare le scelte pianificatore adottate da parte delle Amministrazioni regionale e comunale. Nel merito ha rappresentato l'infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, come il trasferimento dei terreni di che trattasi sia avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art. 22 ter della legge regionale n. 4/2023 e rilevando, inoltre, l'insussistenza nel Piano comunale delle coste di alcun riconoscimento della posizione della ricorrente o comunque dell'attività dalla stessa svolta nell'area.

2.11. La ricorrente ha depositato memoria in data 23 febbraio 2023, con la quale ha insistito nella richiesta di riunione dei giudizi ed ha replicato alle deduzioni delle Amministrazioni resistenti.

2.12. La Regione Puglia e il Comune di Lecce hanno depositato entrambi memoria in data 1 marzo 2023, insistendo nelle precedenti richieste. Il Comune, inoltre, ha prodotto una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella quale l'Amministrazione riferisce di aver provveduto alla comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria per l'illegittima occupazione da parte della ricorrente dello specchio acqueo antistante l'area oggetto della concessione della Regione,

facente parte del demanio marittimo.

2.13. All'udienza pubblica del 22 marzo 2023, la causa è stata rinviata a data da destinarsi ai fini della trattazione congiunta con il ricorso n. 104/2023.

2.14. Con memoria depositata in data 11 aprile 2024, la ricorrente ha riepilogato le vicende di causa e le difese formulate, insistendo per l'accoglimento della domanda. La memoria reca deduzioni relative anche al giudizio n. 104/2023 e all'ulteriore ricorso n. 493/2023, con il quale è stato impugnato il provvedimento del Comune di Lecce prot. n. 66139 del 13 aprile 2023 di rigetto dell'istanza della ricorrente per il rilascio di concessione demaniale marittima dello specchio acqueo antistante l'area.

2.15. Il Comune di Lecce, con memoria del 12 aprile 2024 (relativa anche ai ricorsi nn. 104/2023 e 493/2023), ha richiamato le precedenti considerazioni esposte e, per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione dell'intervenuto perfezionamento, nelle more del giudizio, degli atti con i quali la Regione Puglia ha disposto il trasferimento del terreno in favore del Comune. Anche la Regione Puglia, con memoria 12 aprile 2024, oltre ad ulteriormente replicare alle argomentazioni della ricorrente, ha dedotto l'improcedibilità del ricorso alla luce di ragioni analoghe a quelle rappresentate da parte del Comune.

2.16. Sia la ricorrente sia la Regione Puglia hanno depositato un'ulteriore memoria in data 23 aprile 2024, con la quale hanno replicato alle difese avversarie e hanno insistito nelle proprie richieste.

2.17. In data 28 novembre 2024, la ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha dato atto (come da documentazione depositata in data 22 novembre 2024) di aver richiesto al Comune di Lecce di rivalutare le precedenti determinazioni assunte, ai fini di una possibile risoluzione bonaria della vicenda ed ha, in ogni caso, ribadito e suffragato le ragioni di censura formulate.

2.18. La Regione Puglia e il Comune di Lecce hanno depositato memoria,

rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 2024, con la quale hanno riepilogato ed insistito nelle difese prospettate.

2.19. Il Comune di Lecce, con deposito del 20 dicembre 2024, ha prodotto in atti copia del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale penale di Lecce del Commissario straordinario della Lega Navale – Sezione di Frigole, recante l'imputazione per i reati di cui agli artt. 44, lett. c, d.P.R. n. 380/2011 e 181 d.lgs. 42/2004 per la ritenuta realizzazione, nelle aree di che trattasi, di opere edilizie senza il previo ottenimento dei prescritti titoli abilitativi.

2.18. Parte ricorrente, alla luce della documentazione prodotta dall'Amministrazione comunale, ha formulato in data 30 dicembre 2024, con richiesta poi reiterata in data 2 gennaio 2025 ed anche all'udienza pubblica dell'8 gennaio 2025, istanza di rinvio della discussione della causa, per aver il Comune di Lecce effettuato il deposito oltre il termine di cui all'art. 73 cod. proc. amm. ed ha altresì richiesto, in via istruttoria, di disporre l'acquisizione di un elemento di prova menzionato nel decreto di citazione diretta a giudizio.

2.19. Ad esito dell'udienza pubblica dell'8 gennaio 2025, nel corso della quale sono stati trattati anche i ricorsi nn. 104/2023 e 493/2023, il Collegio, ritenuto di non accogliere le istanze formulate dalla ricorrente in considerazione della completezza dell'istruttoria e dell'irrelevanza della documentazione da ultimo depositata dal Comune e valutato, inoltre, di procedere alla deliberazione separata dei giudizi, ha trattenuto la causa in decisione.

3. Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni in rito formulate da parte delle Amministrazioni resistenti e, segnatamente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dal Comune di Lecce con la memoria del 18 febbraio 2023 e l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, spiegata sia dal Comune che dalla Regione nelle memorie del 12 aprile 2024.

3.1. Entrambe le eccezioni sono infondate.

3.2. Quanto alla prima, deve evidenziarsi che oggetto del presente giudizio è il

provvedimento con il quale la Regione ha rigettato la richiesta, presentata da parte della ricorrente, di rinnovo della concessione annuale della quale la stessa era precedentemente titolare. Trattasi, quindi, dell'impugnazione di un atto emesso a conclusione di un procedimento avviato su istanza della ricorrente stessa e rivolto direttamente a quest'ultima, ragione per cui non può sussistere alcun dubbio in ordine alla sua legittimazione a chiederne l'annullamento. Per quel concerne, invece, gli ulteriori rilievi del Comune, ove si afferma il difetto di legittimazione in ordine alle contestazioni relative alle scelte pianificatorie degli Enti coinvolti nella procedura, è sufficiente rilevare tali doglianze sono formulate in funzione di censura della motivazione del provvedimento impugnato e, pertanto, in tali termini non possono che ritenersi ammissibili, mentre la verifica in ordine ai limiti di sindacabilità in sede giudiziaria di siffatte scelte costituisce questione afferente al merito del ricorso e non anche alla legittimazione a proporlo.

3.3. Con riferimento, invece, all'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione (a fronte dell'intervenuto perfezionamento del trasferimento del terreno dalla Regione al Comune ed avendo il ricorso ad oggetto il diniego di rinnovo della concessione per la stagione 2022) deve richiamarsi, in primo luogo, l'orientamento giurisprudenziale (i cui principi possono applicarsi anche al caso di specie), secondo cui: *“la scadenza del termine apposto all'atto impugnato che si verifichi in corso di processo non comporta di per sé la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, dato che residua comunque nel ricorrente un interesse morale a sentir dichiarare la non legittimità dell'operato dell'amministrazione (v., in fattispecie analoga, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5783 del 9 ottobre 2018, con ulteriori richiami)”* (Cons. Stato, Sez.VI, sent. n. 2809 del 4.5.2020). A ciò deve aggiungersi, inoltre, che, come dedotto dalle parti, la ricorrente ha impugnato in separato giudizio (n. 104/2023) anche gli atti a mezzo dei quali la Regione ha disposto il trasferimento dell'area in favore del Comune. Ne consegue, quindi, la persistenza dell'interesse alla decisione del presente ricorso, dato che la ricorrente, a mezzo delle domande complessivamente formulate, mira a

determinare il rientro della titolarità dell'area in capo alla Regione e, quindi, ad eliminare la circostanza sulla quale si fonda l'eccezione formulata dalle Amministrazioni resistenti.

4. Tanto premesso, nel merito il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

4.1. Come precedentemente evidenziato, a mezzo delle censure proposte, la ricorrente ha contestato il provvedimento della Regione Puglia prot. n. 108/0006811 del 5 maggio 2022, ritenendo lo stesso viziato, in particolare dal punto di vista istruttorio e motivazionale, relativamente alla parte in cui giustifica il diniego della concessione alla luce della volontà dell'Amministrazione di procedere al trasferimento dell'area oggetto della richiesta al Comune di Lecce.

4.2. Le contestazioni proposte non possono ritenersi sufficienti a determinare l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso e con i motivi aggiunti, in quanto volte a contestare il diniego del rinnovo della concessione unicamente sotto il profilo della manifestata volontà di cedere l'area al Comune. Il provvedimento impugnato, tuttavia, ha natura plurimotivata, in quanto, nell'elencazione delle circostanze rilevanti ai fini della determinazione assunta, fa riferimento, altresì, all'avvenuto riscontro della presenza nell'area di alcune opere edilizie ritenute abusive e realizzate da parte della ricorrente, delle quali è contestualmente intimata la rimozione, rilievi in ordine ai quali non risulta proposta alcuna censura veicolata a mezzo di uno specifico motivo di ricorso.

4.3. Secondo consolidata giurisprudenza (dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi): *“in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma*

ragione giustificatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 8094 dell’8.10.2024).

4.4. Nel caso di specie, i rilievi della Regione in ordine agli abusi edilizi imputati alla ricorrente integrano sicuramente una valida motivazione del rifiuto di procedere al rinnovo della concessione, trattandosi di circostanza addirittura idonea a giustificare la revoca prima della scadenza (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 3146 del 5.4.2024). Il provvedimento, pertanto, può ritenersi legittimamente motivato anche soltanto mediante riferimento a tali considerazioni, in ordine alle quali la ricorrente non ha formulato motivi di ricorso, ragione per cui non può che determinarsi il rigetto della domanda di annullamento in quanto inidonea a determinare la caducazione dell’atto impugnato.

5. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale assorbente considerazione, le contestazioni proposte dalla ricorrente sono comunque infondate.

5.1. Deve precisarsi che oggetto del presente giudizio è unicamente il provvedimento con il quale la Regione Puglia ha comunicato di non voler rinnovare la concessione di cui era precedentemente titolare la ricorrente, nella parte in cui tale scelta è giustificata sulla scorta dell’imminente cessione ex art. 22 ter, co. 1, lett. a), l.r. n. 4/2013 dell’area in favore del Comune di Lecce, il quale *“ha dichiarato la pubblica utilità dei beni suddetti ed approvato un progetto di valorizzazione ricadente sui terreni richiesti”*.

5.2. Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi), la scelta dell’Amministrazione in ordine all’assegnazione in concessione a privati di un bene pubblico risulta connotata da ampia discrezionalità *“non sindacabile in sede giurisdizionale se non in caso di scelta irrazionale o contraddittoria o basata su erronei o travisati presupposti di fatto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 gennaio 2020, n. 431)”* (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4210 dell’1.6.2021). Tale discrezionalità ovviamente persiste anche nel caso in cui l’Amministrazione sia chiamata ad esprimersi sulla richiesta di rinnovo di una concessione di carattere temporaneo e in scadenza, non vantando il concessionario uscente (in mancanza di diversa e specifica previsione) alcun diritto

o aspettativa in relazione alla prosecuzione del rapporto.

5.3. Alla luce dei principi sopra richiamati, il provvedimento impugnato non può che ritenersi legittimo, in quanto la manifestata volontà della Regione di disporre il trasferimento della titolarità dell'area al Comune di Lecce per l'impiego della stessa a favore della collettività e in applicazione di un'apposita disposizione della legge regionale n. 4/2013 costituisce sicuramente una valida ragione di diniego della richiesta di rinnovo della concessione, trattandosi di una scelta discrezionale di gestione del bene pubblico di esclusiva spettanza dell'Amministrazione, operata in coerenza con la normativa di riferimento e in relazione alla quale non emergono profili di irrazionalità.

5.4. Deve, peraltro, precisarsi che le ulteriori considerazioni formulate dalla ricorrente, a mezzo delle quali è contestata nel merito la scelta della Regione di trasferire l'area al Comune sono, a ben vedere, estranee rispetto a quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, avendo questo ad oggetto non il procedimento di trasferimento dell'area, ma la scelta dell'Amministrazione di non rinnovare la concessione.

5.5. Il provvedimento di diniego del rinnovo della concessione è, infatti, del tutto autonomo rispetto al procedimento di trasferimento dell'area in favore del Comune e non è, pertanto, la sede in cui l'Amministrazione deve motivare sul punto o deve vagliarsi la legittimità di tale scelta. Di conseguenza, l'analisi delle questioni relative a tale diverso procedimento possono rilevare, ai fini del presente giudizio, solo nei limiti della valutazione del corretto esercizio della discrezionalità da parte della Regione ai fini del diniego del rinnovo della concessione, inserendosi tra le circostanze di fatto prese in considerazione in sede di decisione. Ciò posto, nel caso di specie, da una parte, non è in contestazione l'effettiva sussistenza di tale circostanza (tant'è che, come dedotto dalla ricorrente, il procedimento di trasferimento si è poi perfezionato, mentre non risulta che i relativi provvedimenti siano stati sospesi o annullati) e, dall'altra, per quanto si è detto, la stessa

costituisce sicuramente una ragione idonea a giustificare la scelta di non rinnovare la concessione in favore della ricorrente.

6. Da quanto detto, conclusivamente, discende il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento della Regione Puglia prot. 108/0006811 del 5 maggio 2022, oggetto del presente giudizio.

7. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite, tenuto conto della peculiarità e complessità delle vicende fattuali sottese al giudizio, relative a rapporti risalenti nel tempo e nell'ambito dei quali si sono intersecati plurimi procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche alla stessa afferenti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

Elio Cucchiara, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Elio Cucchiara

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.